

TSRM o elettricisti?

Care Colleghe, cari Colleghi,

Il Coordinamento Regionale dei Collegi Professionali TSRM della Toscana (Firenze, Arezzo, Prato, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa e Livorno, Siena, Grosseto) Vi indirizza questa nota, come prima riflessione sul documento

["Appunti in materia di responsabilita' professionale del radiologo"](#)

diffuso da SIRM e SNR in data 18/11/2014, **del quale ne suggeriamo una attenta lettura.**

In attesa del richiesto Consiglio Nazionale Straordinario fissato dalla FNCTSRM per il 17/1/2015, nel quale si risponderà compiutamente al documento, ci preme rilevare che le affermazioni riportate nel documento in questione sono un tentativo maldestro di presentare il TSRM come figura marginale e subalterna, sostituibile da qualsiasi altra figura.

Nel documento sono presenti affermazioni prive di veridicità, offensive e in contraddizione evidente con tutti i documenti sottoscritti dalla SIRM in accordo con la FNCTSRM.

Ecco un piccolo esempio della malafede esercitata!

Scrivono:

“Secondo il DM n. 746/1994 la responsabilità “piena” del TSRM è correlata al solo corretto funzionamento delle apparecchiature. L’attività del TSRM è strettamente collegata a quella del medico anche per le attività radiodiagnostiche complementari.”

Ecco cosa riporta in realtà il DM n. 746/1994 che il documento cita solo in parte:

- *E' individuata la figura del tecnico sanitario di radiologia medica con il seguente profilo: il tecnico sanitario di radiologia è l'operatore sanitario che in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'Albo Professionale, è responsabile degli atti di sua competenza ed è autorizzato ad espletare indagini e prestazioni radiologiche.*
 - *Il tecnico sanitario di radiologia medica è OPERATORE sanitario abilitato a svolgere, in conformità a quanto disposto dalla LEGGE 31 Gennaio 1983, N° 25, in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, su prescrizione medica tutti gli interventi che richiedono l'uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, sia artificiali che naturali, di energie termiche, ultrasoniche, di risonanza magnetica nucleare nonché gli interventi per la protezione fisica o dosimetrica.*
- 3) *Il tecnico sanitario di radiologia medica:*
- *partecipa alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui opera nel rispetto delle proprie competenze;*
 - *programma e gestisce l'erogazione di prestazioni polivalenti di sua competenza in collaborazione diretta con il medico radiodiagnosta, con il medico nucleare, con il medico radioterapista e con il fisico sanitario, secondo protocolli diagnostici e terapeutici preventivamente definiti dal responsabile della struttura;*
 - *è responsabile degli atti di sua competenza, in particolare controllando il corretto funzionamento delle apparecchiature a lui affidate, provvedendo alla*

eliminazione di inconvenienti di modesta entità e attuando programmi di verifica e controllo a garanzia della qualità secondo indicatori e standard predefiniti;

La parte evidenziata in neretto, è l'unica presa in esame dal documento SIRM-SNR. Non c'è bisogno di commentare. Si potrebbe fare una risata, se non fosse che il tutto è opera di una "Società Scientifica" che ha sottoscritto intese ben diverse con la nostra Federazione.

Continuando su questa strada, ecco un'altra palese sconfessione dei documenti da loro sottoscritti.

Scrivono:

*" ... è necessario premettere che la SIRM e il SNR ritengono per le attività radiologiche ambulatoriali, svolte sul territorio, **necessaria la presenza del Medico Radiologo e che questa non possa essere surrogata per mere esigenze economiche dal solo TSRM.** Al contrario il Radiologo può operare da solo, rimanendo il responsabile dell'intera prestazione, **o con l'ausilio di altre figure professionali.**" (n.d.r. quali?)*

Ecco invece quanto sottoscritto da SIRM e FNCTSRM !

*In tutte le strutture territoriali, della ASL, della ASO, dei privati convenzionati e non, dove si svolgono attività di Diagnostica per Immagini in regime ambulatoriale, oltre ad ottemperare a quanto previsto dai criteri di autorizzazione/accreditamento[39], **deve essere prevista in organico la presenza di almeno un Medico Radiologo e di un TSRM.** La prestazione viene resa secondo modalità consuete. (N.d.r. in organico e non necessariamente presente come affermato nel documento in questione e come del resto accade nella maggior parte degli ambulatori privati e convenzionati del nostro paese).*

In risposta al documento SNR-SIRM la FNCTSRM ha pubblicato la seguente circolare:

[Circolare della Federazione Nazionale su documento SIRM SNR](#)

Per adesso ci fermiamo qui, con questo breve commento. Ancora non abbiamo capito il perché di questo anacronistico documento. Forse ci sono ragioni interne che non possiamo sapere, forse i dirigenti di questa categoria, perseguono fini che non possiamo comprendere.

Può darsi che la sentenza di Marlia, che nel documento si tenta maldestramente di sminuire, abbia chissà perché, preoccupato questi specialisti...perché si afferma la indiscutibile autonomia del TSRM?

A tali illazioni risponderemo come si conviene, da Professionisti della salute, da protagonisti dell'area radiologica, in difesa dei cittadini e della qualità dell'assistenza sanitaria.

A tutti i colleghi chiediamo attenzione, prudenza e ora più che mai professionalità! Vi terremo informati e vi faremo partecipi della discussione e delle iniziative che saranno certamente intraprese. Teneteci informati anche voi di quello che accade nelle vostre realtà.

Seguite gli aggiornamenti della situazione sui siti ufficiali di ogni Collegio.

Coordinamento Regionale dei Collegi
Professionali TSRM della Toscana